

The background of the slide features a faint, stylized image of a pair of scales of justice, symbolizing law and equity. The scales are positioned on the right side of the frame, with the central pillar and the two pans extending across the width of the image. The entire scene is set against a solid dark blue background.

GLI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA E DI FRANCHISING NEI PAESI “BRIC”

Avv. Alessandro Albicini
Studio Legale Albicini
Via Marconi, 3
40122 BOLOGNA
Tel. 051/228222 – 227552
Fax 051/273323
e-mail: info@studioalbicini.it
www.studioalbicini.it

PAESI “BRIC”

- BRASILE;
- RUSSIA;
- INDIA;
- CINA.

PROBLEMATICHE COMUNI AI PAESI “BRIC”

- LEGISLAZIONE PROTEZIONISTICA A TUTELA DEL CONTRAENTE DOMESTICO;
- OBBLIGO DI REGISTRAZIONE/APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DA PARTE DI AUTORITÀ AMMINISTRATIVE E/O GOVERNATIVE CON CONTROLLI CHE POSSONO ESTENDERSI AL MERITO DELL'ACCORDO;
- DIFFICOLTÀ NEL TUTELARE LA CONFIDENZIALITÀ DELLE INFORMAZIONI TRASFERITE.

BRASILE

- LA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN BRASILE SI OTTIENE A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE PRESSO L'INPI ("INSTITUDO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL").

REGISTRAZIONE DEL BREVETTO

- IL TITOLARE DI UN BREVETTO RILASCIATO IN UN PAESE STRANIERO PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER LA REGISTRAZIONE DEL BREVETTO ("PATENTE") IN BRASILE ENTRO IL TERMINE DI PRIORITÀ PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI PARIGI (12 MESI PER INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ E 6 MESI PER I DISEGNI INDUSTRIALI A DECORRERE DALLA DATA DI DEPOSITO NEL PAESE DI ORIGINE).
- LA TUTELA DEI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE RELATIVI A INVENZIONI E MODELLI DI UTILITÀ (CHE NON SIANO GIÀ OGGETTO DI UN BREVETTO RILASCIATO IN UN PAESE STRANIERO) SI OTTIENE CON IL RILASCIO DELLA "CARTA PATENTE" (CERTIFICATO DI BREVETTO) AL TERMINE DI UN PROCEDIMENTO LUNGO (PUÒ DURARE FINO AD OTTO ANNI) E ONEROSO (FINO A \$ 30.000), COSÌ ARTICOLATO:

A) DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL BREVETTO PRESSO L'INPI;

- B) ESAME FORMALE PRELIMINARE DELLA DOMANDA;
- C) POSSIBILITÀ DI INTEGRARE LA DOMANDA PER IL PERIODO DI 18 MESI SUCCESSIVO AL DEPOSITO, DURANTE IL QUALE LA DOMANDA VIENE TENUTA RISERVATA; AL TERMINE DI TALE PERIODO AVVIENE LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE DELLA DOMANDA, CHE PUÒ ESSERE ANTICIPATA SU ISTANZA DEL RICHIEDENTE;
- D) 60 GIORNI DOPO LA PUBBLICAZIONE, L'INVENTORE PUÒ RICHIEDERE CHE SI PROCEDA ALL'ESAME DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL BREVETTO;
- E) QUALORA L'INVENTORE NON RICHIEDA L'ESAME DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE ENTRO 36 MESI DALLA PUBBLICAZIONE, LA DOMANDA SI CONSIDERA RITIRATA.
- IL SOGGETTO STRANIERO DEVE NOMINARE UN PROCURATORE DEBITAMENTE QUALIFICATO RESIDENTE IN BRASILE, A PENA DI DECADENZA DEL BREVETTO.
 - PER LA REGISTRAZIONE DEL BREVETTO RELATIVO AD UN PRODOTTO FARMACEUTICO, È RICHiesta, IN AGGIUNTA, L'AUTORIZZAZIONE DELL'ANVISA ("AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA").

REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

- LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE VA INDIRIZZATA ALLA "*DIRETORIA DE MARCAS DO INPI*" E DEVE COMPRENDERE LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE, "*L'ETIQUETAS*" (VALE A DIRE UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MARCHIO) E LA RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI REGISTRAZIONE.
- CIASCUNA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO IN BRASILE PUÒ AVVENIRE SOLAMENTE PER UNA CLASSE DI PRODOTTI.

- AI FINI DELLA REGISTRAZIONE, IL TITOLARE DEL MARCHIO DEVE DARE PROVA DI SVOLGERE EFFETTIVAMENTE L'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE DEI BENI/SERVIZI RELATIVI ALLA CLASSE MERCEOLOGICA PER LA QUALE SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO.

KNOW-HOW ("SEGREDO")

- CON "*SEGREDO*" SI INTENDONO SIA LE INFORMAZIONI RISERVATE DI NATURA COMMERCIALE ("*SEGREDO DE NEGÓCIO*") SIA I SEGRETI INDUSTRIALI.
- IL "*SEGREDO DE NEGÓCIO*" È TUTELATO DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTRO LA CONCORRENZA SLEALE.

ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA CHE DEVONO ESSERE REGISTRATI IN BRASILE

- LICENZA DI MARCHIO;
- LICENZA DI BREVETTO;
- SFRUTTAMENTO DI DISEGNI INDUSTRIALI;
- FORNITURA DI TECNOLOGIA;
- ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA;
- CONTRATTI DI FRANCHISING (SE COMPORTANO TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA DA UNA PARTE STRANIERA A FAVORE DEL CONTRAENTE BRASILIANO).

REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO

- LA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA PRESSO L'INPI È NECESSARIA AFFINCHÉ:
 - L'ACCORDO POSSA PRODURRE EFFETTI FRA LE PARTI;
 - L'ACCORDO POSSA ESSERE OPPONIBILE A TERZI, INCLUSI GLI ENTI PUBBLICI;
 - L'ACCORDO POSSA ESSERE SUCCESSIVAMENTE REGISTRATO PRESSO LA BANCA CENTRALE BRASILIANA (*BANCO CENTRAL DO BRASIL*) AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELLE ROYALTIES ALL'ESTERO.

- LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALL'INPI UNITAMENTE ALL'ORIGINALE DELL'ACCORDO O A DOCUMENTAZIONE EQUIVALENTE (TRADOTTA IN PORTOGHESE SE REDATTA IN LINGUA STRANIERA), A UNA LETTERA DI GIUSTIFICAZIONE DELL'ACCORDO, A INFORMAZIONI SULLA TECNOLOGIA TRASFERITA, ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE E ALLA PROCURA RILASCIATA AL RAPPRESENTANTE IN BRASILE DAL SOGGETTO STRANIERO.
- L'ACCORDO FIRMATO ALL'ESTERO DEVE ESSERE LEGALIZZATO PRESSO GLI UFFICI CONSOLARI.
- L'INPI PUÒ RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE, CHE LE PARTI DEVONO DEPOSITARE ENTRO 60 GIORNI, PENA LA CANCELLAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO.

- IN SEDE DI ESAME DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO, L'INPI VALUTA LA REGOLARITÀ FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAI RICHIEDENTI, IL RISPETTO DELLA NORMATIVA FISCALE E VALUTARIA E L'ASSENZA DI ABUSO DI POTERE ECONOMICO E/O DI PROFILI CONCORRENZA SLEALE.
- LA DECISIONE DELL'INPI SULL'APPROVAZIONE O SUL RIGETTO DELLA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO VIENE PRESA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DEL D.T.C. (*TECHNOLOGY TRANSFER BOARD*). LA MANCATA DECISIONE DELL'INPI ENTRO IL TERMINE SUINDICATO EQUIVALE AD AUTOMATICA APPROVAZIONE DELL'ACCORDO.
- IMPOSTA DI REGISTRAZIONE: 2.250 REAIS BRASILIANI (€ 940 CIRCA).
(FONTE: http://www.inpi.gov.br/images/stories/Tabela_Retribuicao_2012_CONTRATOS.pdf)

ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

- PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO, L'INPI TIENE CONTO DEI PREZZI COMUNEMENTE PRATICATI A LIVELLO DOMESTICO E INTERNAZIONALE PER OPERAZIONI SIMILI.
- IL CORRISPETTIVO PER IL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA PUÒ CONSISTERE IN:
 - COMPENSO FORFETTARIO PER OGNI PRODOTTO VENDUTO;
 - PERCENTUALE DEI RICAVI O DEL PREZZO DI VENDITA DEI PRODOTTI, AL NETTO DI IMPOSTE, ONERI E ALTRE SPESE.

ROYALTY LICENZA MARCHIO/BREVETTO

- LE ROYALTIES PREVISTE IN CONTRATTI DI LICENZA DI MARCHIO O DI BREVETTO NON SONO ESIGIBILI, AI SENSI DELLA NORMATIVA BRASILIANA, NEI SEGUENTI CASI:
 - SE IL MARCHIO/BREVETTO NON È STATO CORRETTAMENTE REGISTRATO/CONCESSO IN BRASILE;
 - SE NON È STATA RICHIESTA LA REGISTRAZIONE IN BRASILE DEL MARCHIO/BREVETTO STRANIERO NEL TERMINE DI PRIORITÀ PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI PARIGI;
 - SE LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO NON È STATA RINNOVATA;
 - SE LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO È STATA ANNULLATA;
 - SE L'ACCORDO DI LICENZA È CONCLUSO FRA UNA SOCIETÀ CON SEDE ALL'ESTERO E UNA SUA FILIALE BRASILIANA.

FRANCHISING

("CONTRATO DE FRANQUIA")

- IL CONTRATTO DI FRANCHISING DEVE ESSERE REDATTO PER ISCRITTO ALLA PRESENZA DI DUE TESTIMONI.
- IL FRANCHISOR DEVE CONSEGNARE AL POTENZIALE FRANCHISEE, ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO O, COMUNQUE, PRIMA DI QUALSIASI PAGAMENTO DA PARTE DEL FRANCHISEE, UN DOCUMENTO DENOMINATO "*CIRCULAR DE OFERTA*" (CIRCOLARE DI OFFERTA) IN CUI DEVONO ESSERE RIPORTATI LE PRINCIPALI INFORMAZIONI E I DETTAGLI TECNICI RELATIVI AL CONTRATTO DA STIPULARE.

- LA CONSEGNA DELLA *CIRCULAR DE OFERTA* È UN OBBLIGO ESSENZIALE DEL FRANCHISOR.
- IN CASO DI MANCATA CONSEGNA DELLA *CIRULAR DE OFERTA* DA PARTE DEL FRANCHISOR, IL FRANCHISEE PUÒ RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO E LA RESTITUZIONE DELLE SOMME A QUALSIASI TITOLO CORRISPOSTE AL FRANCHISOR, OLTRE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI.

CONTENUTO OBBLIGATORIO DELLA “CIRCULAR DE OFERTA”

- 1) RIASSUNTO STORICO DELL'ATTIVITÀ DEL FRANCHISOR, INDICAZIONE DELLA SUA DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DELLA SUA STRUTTURA SOCIETARIA;
- 2) BILANCIO DEGLI ULTIMI DUE ESERCIZI DEL FRANCHISOR;
- 3) ELENCO DELLE CONTROVERSIE CHE COINVOLGONO IL FRANCHISOR, LE SOCIETÀ DA QUESTO CONTROLLATE O I TERZI TITOLARI DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE NECESSARI ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI FRANCHISING;
- 4) DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITÀ CHE IL FRANCHISEE DOVREBBE SVOLGERE;

- 5) DESCRIZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI CHE DEVONO ESSERE POSSEDUTI DAL FRANCHISEE;
- 6) INDICAZIONE SULL'EVENTUALE NECESSITÀ DI COINVOLGIMENTO DEL FRANCHISEE NELLA GESTIONE DIRETTA DELL'ATTIVITÀ;
- 7) INFORMAZIONI RELATIVE: ALL'INVESTIMENTO INIZIALE STIMATO; AL COSTO DI AFFILIAZIONE E ALL'EVENTUALE CAUZIONE; AL VALORE STIMATO E ALLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE SCORTE CHE IL FRANCHISEE È TENUTO AD ACQUISTARE;
- 8) INFORMAZIONI PRECISE SUL VALORE E LE MODALITÀ DI CALCOLO DELLE ROYALTIES PERIODICHE, DEI CANONI DI LOCAZIONE PER ATTREZZATURE E PUNTI VENDITA, DELLE TASSE PUBBLICITARIE, DELL'ASSICURAZIONE E DI OGNI ALTRO COSTO O ONERE IPOTIZZABILE;

- 9) ELENCO COMPLETO DI TUTTI I FRANCHISEE, SUB-FRANCHISEE E SUB-FRANCHISOR APPARTENTENTI ALLA RETE DI FRANCHISING E DI TUTTI I SOGGETTI CHE NE HANNO FATTO PARTE NEI DODICI MESI PRECEDENTI CON INDICAZIONE DI NOME, INDIRIZZO E RECAPITO TELEFONICO DEI MEDESIMI;
- 10) INDICAZIONE DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESCLUSIVA TERRITORIALE (SE CONCESSA) E DELL'EVENTUALE DIRITTO DEL FRANCHISEE DI VENDERE I PRODOTTI FUORI DAL TERRITORIO O DI ESPORTARE;
- 11) INFORMAZIONI SULL'EVENTUALE OBBLIGO DEL FRANCHISEE DI ACQUISTARE BENI, SERVIZI E MATERIE PRIME ESCLUSIVAMENTE DA DETERMINATI FORNITORI ED ELENCO COMPLETO DI TALI FORNITORI;

- 12) INDICAZIONE DELL'ASSISTENZA OFFERTA DAL FRANCHISOR AI FRANCHISEE IN MERITO A: SUPERVISIONE DELLA RETE; FORMAZIONE DEL FRANCHISEE; FORMAZIONE DELLO STAFF DEL FRANCHISEE; MANUALI DI FRANCHISING; INDIVIDUAZIONE E ALLESTIMENTO DEI LOCALI;
- 13) STATUS DEI MARCHI E BREVETTI PRESSO L'INPI DI CUI IL FRANCHISEE PUÒ FARE USO NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI FRANCHISING;
- 14) POSIZIONE DEL FRANCHISEE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO IN MERITO AL KNOW-HOW E EVENTUALE OBBLIGO DI NON CONCORRENZA CON IL FRANCHISOR;
- 15) BOZZA DI CONTRATTO, O DI PRE-CONTRATTO, STANDARD UTILIZZATO DAL FRANCHISOR, UNITAMENTE AI DOCUMENTI ALLEGATI ALLO STESSO;
- 16) INDICAZIONE DELLA DURATA DEL RAPPORTO.

REGIME FISCALE DELLE ROYALTIES

- LE ROYALTIES PAGATE IN BRASILE AD UN BENEFICIARIO ITALIANO SONO IMPONIBILI IN ITALIA.
- TALI ROYALTIES POSSONO ESSERE TASSATE ANCHE IN BRASILE, MA, L'ALIQUOTA, CALCOLATA SUL LORO AMMONTARE LORDO, NON PUÒ ECCEDERE IL 25% IN CASO DI LICENZA DI MARCHIO O IL 15% IN CASO DI LICENZA DI BREVETTI, MODELLI DI UTILITÀ, DISEGNI, KNOW-HOW O PER LA CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI, COMMERCIALI O SCIENTIFICHE.
- IN CASO DI LICENZA DI MARCHIO, È PREVISTA UNA RITENUTA ALLA FONTE PARI AL 15% DELL'IMPORTO LORDO DELLA ROYALTY CUI SI AGGIUNGE UN ULTERIORE CONTRIBUTO DEL 10% DENOMINATO "CIDE" (*Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico*) SULLA RIMESSA DELLA ROYALTY ALL'ESTERO.
- LE ROYALTIES SONO IMPONIBILI IN BRASILE QUALORA IL PERCETTORE ITALIANO DELLE ROYALTIES ABBIA UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN BRASILE CUI SI RICOLLEGHI EFFETTIVAMENTE IL DIRITTO O IL BENE GENERATORE DELLE ROYALTIES.

RUSSIA

- L'ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO IL "ROSPATENT" (AGENZIA RUSSA PER I BREVETTI E I MARCHI DI FABBRICA) SOLO SE CONTEMPLA IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE SOGGETTI A REGISTRAZIONE (MARCHI, BREVETTI, MODELLI UTILITA', ETC; NON IL KNOW-HOW).
- LA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO PUÒ ESSERE RICHiesta AL ROSPATENT ANCHE DALLA PARTE STRANIERA.
- LA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEVE ESSERE REDATTA IN RUSSO E LA DENOMINAZIONE E L'INDIRIZZO DELLE PARTI STRANIERE DEVONO ESSERE TRASLITTERATI NELL'ALFABETO CIRILLICO.
- NELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEVE ESSERE ELETTO UN DOMICILIO NELL'AMBITO DELLA FEDERAZIONE RUSSA.

- PER LE ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE PRESSO IL ROSPATENT, I SOGGETTI STRANIERI DEVONO NECESSARIAMENTE NOMINARE UN "PATENT ATTORNEY" RESIDENTE IN RUSSIA ED ISCRITTO PRESSO UNO SPECIALE REGISTRO CONSULTABILE IN VIA TELEMATICA AL SEGUENTE LINK:
http://www.fips.ru/sitedocs/patpov_en.htm.

REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO

- DEVONO ESSERE REGISTRATI:
 - CONTRATTI DI CESSIONE DI DIRITTI ESCLUSIVI SU INVENZIONI, MODELLI DI UTILITÀ, DISEGNI INDUSTRIALI, TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMI-CONDUTTORI, PROGRAMMI INFORMATICI, BANCHE DATI, MARCHI;
 - CONTRATTI DI GARANZIA SUI DIRITTI DI ESCLUSIVA REGISTRATI;
 - CONTRATTI DI LICENZA E SUB-LICENZA RELATIVI A DIRITTI DI ESCLUSIVA REGISTRATI;
 - CONTRATTI DI FRANCHISING E SUB-FRANCHISING;
 - MODIFICHE E CESSAZIONE DEI CONTRATTI REGISTRATI.

ESAME DOMANDA DI REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO

- CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ: VIENE CONDOTTO ENTRO DUE MESI DALLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE AL ROSPATENT O DALLA DATA DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI DAL ROSPATENT.
- CONTROLLO FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE: VIENE CONDOTTO ENTRO 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA TRASMISSIONE DI TUTTI I DOCUMENTI AL ROSPATENT PER RILEVARE EVENTUALI VIZI DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI.
- LA PARTE RICHIEDENTE HA UN TERMINE DI DUE MESI PER SODDISFARE LE RICHIESTE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE AVANZATE DAL ROSPATENT.
- LA PARTE RICHIEDENTE DEVE DEPOSITARE DUE ORIGINALI E UNA COPIA SEMPLICE DELL'ACCORDO O DI UN ESTRATTO DELL'ACCORDO.

IN CASO DI DINIEGO DI REGISTRAZIONE

- IL ROSPATENT DÀ COMUNICAZIONE DI TALE DINIEGO, ILLUSTRANDONE LE RAGIONI, ALLA PARTE CHE HA AVANZATO LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO.

IN CASO DI REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO

- IL ROSPATENT:
 - COMUNICA ALLE PARTI L'AVVENUTA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO;
 - ANNOTA LA REGISTRAZIONE SU UN'APPENDICE DEL RELATIVO BREVETTO O CERTIFICATO;
 - APPONE UN'ANNOTAZIONE SUI DUE ORIGINALI DELL'ACCORDO PER DARE ATTO DELLA REGISTRAZIONE, INDICANDONE NUMERO E DATA;

- INVIA AL DOMICILIO ELETTO NELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE LA COMUNICAZIONE DI REGISTRAZIONE E LE APPENDICI AL BREVETTO/CERTIFICATO, UNITAMENTE AI DUE ORIGINALI DELL'ACCORDO.
- DÀ ATTO DELLA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DEL ROSPATENT;
- PUBBLICA LA NOTIZIA DELLA REGISTRAZIONE SUL PROPRIO SITO UFFICIALE ENTRO UN MESE DALLA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO.

CONTRATTO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

- IL CONTRATTO DEVE ESSERE CONCLUSO PER ISCRITTO.
- IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO IL ROSPATENT SOLO SE HA AD OGGETTO UN DIRITTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE SOTTOPOSTO A REGISTRAZIONE.
- LA MANCANZA DELLA FORMA SCRITTA E DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA REGISTRAZIONE COMPORTA L'INVALIDITÀ DEL CONTRATTO.
- IL CONTRATTO DI CESSIONE A TITOLO ONEROSO NON SI CONSIDERA CONCLUSO IN MANCANZA DELLE CLAUSOLE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.
- IL DIRITTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE È TRASFERITO AL CESSIONARIO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO CHE, QUALORA IL DIRITTO CEDUTO FOSSE SOGGETTO A REGISTRAZIONE, CONCIDE CON LA REGISTRAZIONE UFFICIALE DEL CONTRATTO.

CONTRATTO DI LICENZA DI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

- IL CONTRATTO DEVE ESSERE REDATTO IN FORMA SCRITTA, A PENA DI INVALIDITÀ.
- IL CONTRATTO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO IL ROSPATENT, A PENA DI INVALIDITÀ, SOLO SE HA AD OGGETTO UN DIRITTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE SOTTOPOSTO A REGISTRAZIONE.
- IL CONTRATTO SI RISOLVE IN CASO DI DECADENZA DEL DIRITTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE OGGETTO DELLA LICENZA.
- LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PRIVATIVA INDUSTRIALE OGGETTO DELLA LICENZA DA PARTE DEL TITOLARE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA.
- SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE CONTRATTUALE, IL LICENZIATARIO PUÒ SUB-LICENZIARE, RIMANENDO RESPONSABILE DELLE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAI SUB-LICENZIATARI.

CONTENUTO MINIMO DEL CONTRATTO DI LICENZA DI DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

- OGGETTO DELLA LICENZA;
- MODALITÀ DI SFRUTTAMENTO DEL DIRITTO OGGETTO DELLA LICENZA;
- ESCLUSIVA;
- N.B.: SE NON VIENE SPECIFICATA NEL CONTRATTO, LA LICENZA SI CONSIDERA SENZA ESCLUSIVA;
- RELAZIONI SULL'UTILIZZO DEL DIRITTO CONCESSO IN LICENZA CHE IL LICENZIATARIO È TENUTO A TRASMETTERE AL LICENZIANTE, SU BASE PERIODICA O A RICHIESTA DI QUEST'ULTIMO;
- N.B.: L'ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DEL LICENZIATARIO DI TRASMETTERE LE RELAZIONI AL LICENZIANTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE PREVISTA NEL CONTRATTO;

- MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DEL COMPENSO IN FAVORE DEL LICENZIANTE;
- AMBITO TERRITORIALE PER IL QUALE LA LICENZA È CONCESSA;
- N.B.: SE L'AMBITO TERRITORIALE NON È INDICATO, LA LICENZA SI INTENDE CONCESSA PER L'INTERA ESTENSIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA;
- DURATA DELLA LICENZA (CHE NON PUÒ ECCEDERE QUELLA DELLA VALIDITÀ DEL DIRITTO OGGETTO DELLA LICENZA E CHE, IN MANCANZA DI DETERMINAZIONE, È PARI A CINQUE ANNI).

KNOW-HOW (“SECRET OF PRODUCTION”)

- INFORMAZIONI DI QUALSIASI TIPO (RIGUARDANTI I METODI PRODUTTIVI, LA TECNOLOGIA, LA GESTIONE AZIENDALE, ETC), INCLUSE LE INFORMAZIONI RELATIVE AD ATTIVITÀ INTELLETTUALE E ALLA GESTIONE ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, AVENTI VALORE COMMERCIALE IN QUANTO:
 - (i) SEGRETE A TERZE PARTI;
 - (ii) NON LIBERAMENTE ACCESSIBILI;
 - (iii) SOTTOPOSTE DAL PROPRIETARIO A MISURE IDONEE A MANTENERLE SEGRETE.
- IL KNOW-HOW È GIURICAMENTE TUTELABILE FINCHÉ LE INFORMAZIONI CHE LO COSTITUISCONO RIMANGONO SEGRETE.

ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW


- L'ACCORDO DI CESSIONE O DI LICENZA DI KNOW-HOW NON DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO IL RO SPATENT;
- LE PARTI POSSONO LIBERAMENTE INDIVIDUARE LA LEGGE APPLICABILE AD UN ACCORDO DI LICENZA DI KNOW-HOW.
- IN CASO DI VIOLAZIONE DI SEGRETI INDUSTRIALI, IL RISARCIMENTO DEL DANNO È LIMITATO AI DANNI EFFETTIVAMENTE PATITI E DIMOSTRATI (DANNO EMERGENTE).

- CONSIDERATA L'ALTA FREQUENZA DI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE DA PARTE DEI LICENZIATARI RUSSI, OCCORRE ADOTTARE DELLE CONTROMISURE CONTRATTUALI ADEGUATE, QUALI:

(i) LA LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI DEL LICENZIATARIO LEGITTIMATI ALL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI;

(ii) L'OBBLIGO DI FRAZIONAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI DA PARTE DEL LICENZIATARIO AI PROPRI DIPENDENTI;

(iii) L'OBBLIGO DEL LICENZIATARIO DI FAR SOTTOSCRIVERE AI PROPRI DIPENDENTI, ACCORDI DI NON CONCORRENZA E DI CONFIDENZIALITÀ.

- 
- L'ACCORDO DI LICENZA DI KNOW-HOW PUÒ ESSERE CONCLUSO TANTO A TEMPO DETERMINATO QUANTO A TEMPO INDETERMINATO;
 - SE L'ACCORDO È CONCLUSO A TEMPO INDETERMINATO, CIASCUNA PARTE PUÒ RECEDERE NEL RISPETTO DI UN TERMINE DI PREAVVISO MINIMO DI SEI MESI, SALVO CHE NELL'ACCORDO NON SIA PREVISTO UN TERMINE MAGGIORE.
 - IL LICENZIANTE HA L'OBBLIGO DI MANTENERE SEGRETO IL KNOW-HOW FINO AL TERMINE DELL'ACCORDO DI LICENZA, MENTRE IL LICENZIATARIO HA L'OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO SULLE INFORMAZIONI TRASFERITE FINCHÉ IL KNOW-HOW È VALIDO.

REGIME FISCALE DELLE ROYALTIES

- PER I SOGGETTI NON RESIDENTI IN RUSSIA SI APPLICA UNA RITENUTA ALLA FONTE CON ALIQUOTA DEL 20% CALCOLATA SUL VALORE LORDO DELLA ROYALTY PATTUITA.
- QUALORA VENGA RICHIESTA L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI STIPULATA FRA ITALIA E RUSSIA, LA ROYALTY CORRISPOSTA DA UN SOGGETTO RUSSO AD UN SOGGETTO ITALIANO NON SARÀ SOGGETTA AD IMPOSIZIONE IN RUSSIA.
- TUTTAVIA, LE ROYALTIES SONO IMPONIBILI IN RUSSIA QUALORA IL PERCETTORE ITALIANO DELLE ROYALTIES ESERCITI IN TALE STATO UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O INDUSTRIALE PER MEZZO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE E IL DIRITTO DAL CUI TRASFERIMENTO HANNO TRATTO ORIGINE LE ROYALTIES SI RICOLLEGHI A TALE ATTIVITÀ.

INDIA

- A SECONDA DEI CASI, L'ACCORDO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO LA BANCA CENTRALE INDIANA (SECONDO UNA PROCEDURA DENOMINATA "AUTOMATIC ROUTE") O ESSERE APPROVATO DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA DENOMINATA "SECRETARIAT FOR INDUSTRIAL ASSISTANCE".
- IL PROLUGAMENTO DELL'ACCORDO, ANCHE SE REGISTRATO SECONDO L'AUTOMATIC ROUTE, DEVE ESSERE APPROVATO DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA.
- DIVIETO DI RICONOSCERE AL LICENZIANTE UN CORRISPETTIVO MINIMO.

- UN ACCORDO DI LICENZA DI KNOW-HOW PUÒ DURARE AL MASSIMO 10 ANNI DALLA DATA DELLA STIPULA O 7 ANNI DALLA DATA DI INIZIO DELLA FABBRICAZIONE DEI PRODOTTI CON IL KNOW-HOW CONCESSO IN LICENZA (SOLITAMENTE SI STABILISCE UNA DURATA PARI A QUELLA MASSIMA, CON LA PREVISIONE DI CLAUSOLE DI RINNOVO DELL'ACCORDO CHE RINVIANO ALLA REGOLAMENTAZIONE GOVERNATIVA IN VIGORE AL MOMENTO DELLO SPIRARE DELL'ACCORDO STESSO).

AUTOMATIC ROUTE

- REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO PRESSO LA BANCA CENTRALE INDIANA ("RESERVE BANK OF INDIA");
- CONTROLLO SOLO FORMALE E NON DI MERITO DELL'ACCORDO;
- PROCEDURA APPLICABILE SE È PREVISTO UN PAGAMENTO FORFETTARIO MASSIMO DI \$ 2.000.000 O UNA ROYALTY MASSIMA, CALCOLATA SUL PREZZO NETTO DI VENDITA FRANCO FABBRICA DEI PRODOTTI, DEL 5% PER LE VENDITE DOMESTICHE E DELL'8% PER LE ESPORTAZIONI;
- ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DEVONO ESSERE FORNITI I DATI CHE GIUSTIFICANO L'APPLICAZIONE DELL'AUTOMATIC ROUTE.

APPROVAZIONE DEL SECRETARIAT FOR INDUSTRIAL ASSISTANCE

- SE L'ACCORDO NON RIENTRA NEI PARAMETRI DELL'AUTOMATIC ROUTE;
- SE IL CONTRAENTE STRANIERO È PARTE DI UN PRECEDENTE ACCORDO DI JOINT VENTURE, DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA O DI LICENZA DI MARCHIO NELLO STESSO CAMPO DELL'ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA.
- SE L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO RICHIEDE IL RILASCIO DI LICENZE AMMINISTRATIVE OBBLIGATORIE (PRODOTTI PER LA CUI PRODUZIONE È RICHIESTA UNA LICENZA: ENERGIA ATOMICA, CARBONE E LIGNITE, IDROCARBURI, ZUCCHERO, ALCOLICI, GRASSI E OLI DI ORIGINE ANIMALE, TABACCO, AMIANTO, LEGNAME, PELLAME, CARTA, DISPOSITIVI AEROSPAZIALI E PER LA DIFESA, ESPLOSIVI, PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI, FARMACI, ARTICOLI PER L'INTRATTENIMENTO ELETTRONICO);

- SE L'ACCORDO RIENTRA NELL'AMBITO DI UN'ATTIVITÀ RISERVATA ALLA PICCOLA INDUSTRIA (È RISERVATA ALLA PICCOLA INDUSTRIA LA PRODUZIONE DI ALCUNI PRODOTTI ALIMENTARI, TESSILI, CARTACEI, PLASTICI, CHIMICI, CERAMICI, IN CUIO, IN VETRO, IN GOMMA, IN LEGNO, DI COMPONENTI PER L'INDUSTRIA ELETTRONICA, MECCANICA E AUTOMOBILISTICA; L'ELENCO COMPLETO DEI PRODOTTI RISERVATI ALLA PICCOLA INDUSTRIALE È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK: <http://exim.indiamart.com/ssi-policies/list-items-reserved.html>);

REGISTRAZIONE DELLA BANCA CENTRALE O APPROVAZIONE DELL'AUTORITA' GOVERNATIVA

- IN MANCANZA DI REGISTRAZIONE/APPROVAZIONE, L'ISTITUTO DI CREDITO-INTERMEDIARIO AUTORIZZATO (CHE DEVE ESSERE INDICATO NELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE/APPROVAZIONE DELL'ACCORDO) NON PUÒ EFFETTUARE LA RIMESSA DEI PAGAMENTI ALL'ESTERO;
- IL PAGAMENTO DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO AUTORIZZATO, IN OGNI CASO, DEVE ESSERE EFFETTUATO IN STRETTA CONFORMITÀ ALLE CONDIZIONI E AI TERMINI INDICATI NELLA LETTERA DI APPROVAZIONE DELLA RESERVE BANK OF INDIA;
- SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE NELLA LETTERA DI APPROVAZIONE DELLA RESERVE BANK OF INDIA, IL PAGAMENTO FORFETTARIO DEVE AVVENIRE IN TRE RATE: 1/3 DOPO L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, 1/3 DOPO LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RAPPRESENTATIVI DEL KNOW-HOW, 1/3 DOPO L'INIZIO DELLA PRODUZIONE O, COMUNQUE, ENTRO QUATTRO ANNI DALL'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO.

REGIME FISCALE DELLE ROYALTIES

- LE ROYALTIES PROVENIENTI DALL'INDIA E CORRISPOSTE A UN PERCETTORE ITALIANO SONO IMPONIBILI IN ITALIA.
- TALI ROYALTIES POSSONO ESSERE TASSATE ANCHE IN INDIA NELLA MISURA MASSIMA DEL 20% DEL LORO AMMONTARE (LA TASSAZIONE SULLE ROYALTIES È EFFETTIVAMENTE AL 20% SECONDO L'INDIAN INCOME-TAX ACT).
- QUALORA IL PERCETTORE ITALIANO DELLE ROYALTIES ESERCITI IN INDIA UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O INDUSTRIALE PER MEZZO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE CUI SI RICOLLEGHI EFFETTIVAMENTE IL DIRITTO GENERATORE DELLE ROYALTIES, TALI ROYALTIES SONO IMPONIBILI IN INDIA.

- SECONDO LA NORMATIVA INDIANA, I DISEGNI E I MODELLI RAPPRESENTATIVI DELLA TECNOLOGIA SONO ESENTATI DA IMPOSIZIONE DOGANALE.
- TUTTAVIA, SE LA TECNOLOGIA VIENE IMPORTATA IN INDIA NELL'AMBITO DI UN PIÙ COMPLESSO CONTRATTO CHE PREVEDE ANCHE CESSIONE DI BENI MATERIALI, IL VALORE DELLA TECNOLOGIA TRASFERITA SI SOMMA A QUELLO DEI BENI MATERIALI AI FINI DEL CALCOLO DEL DAZIO DOGANALE.

CINA

- PRIMA DI CONCLUDERE UN ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA, OCCORRE CONSULTARE IL "TECHNOLOGY IMPORT CATALOGUE" PER VERIFICARE CHE LA TECNOLOGIA CHE SI INTENDE TRASFERIRE NON RIENTRI FRA LE TECNOLOGIE PROIBITE O AD ACCESSO LIMITATO, ED IL "TECHNOLOGY EXPORT CATALOGUE", PER VERIFICARE SE LA SUCCESSIVA ESPORTAZIONE DI TECNOLOGIA NON SIA PROIBITA O LIMITATA.
- IN ALCUNI AMBITI COME IDENTIFICATI DAL "TECHNOLOGY IMPORT CATALOGUE", È OBBLIGATORIO COSTITUIRE UNA JOINT VENTURE CON UN PARTNER CINESE PER POTER TRASFERIRE LA TECNOLOGIA NECESSARIA PER FABBRICARE IN CINA.

- IN CASO DI COSTITUZIONE DI JOINT VENTURE, IL CONFERIMENTO DEL SOCIO STRANIERO PUÒ CONSISTERE, PARZIALMENTE, IN TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW.
- UN'IMPRESA PUÒ CONSEGUIRE LO STATUS DI "HTNE" ("HIGH-NEW-TECH-ENTERPRISE") ATTRAVERSO LA STIPULA DI ACCORDI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA, POTENDO GODERE DEI RELATIVI INCENTIVI E VANTAGGI FISCALI.

CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

- CESSIONE DI DIRITTI DI BREVETTO O DI DIRITTI DI RICHIEDERE UN BREVETTO;
- LICENZA DI BREVETTO;
- LICENZA DI UTILIZZO DI KNOW-HOW TECNICO;
- SERVIZI TECNICI;
- ALTRI ACCORDI RELATIVI ALL'IMPORTAZIONE E/O ALL'ESPORTAZIONE DI TECNOLOGIA.

REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO A TECNOLOGIA LIBERAMENTE TRASFERIBILE

- GLI ACCORDI CHE HANNO PER OGGETTO TECNOLOGIA LIBERAMENTE TRASFERIBILE DEVONO ESSERE REGISTRATI PRESSO IL MINISTERO DEL COMMERCIO ("MOFCOM").
- LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE PUÒ ESSERE INOLTRATA VIA INTERNET (SITO WEB: fwmys.mofcom.gov.cn).
- L'ACCORDO È EFFICACE DAL MOMENTO DELLA FIRMA DELLE PARTI.
- L'AUTORITÀ GOVERNATIVA SVOLGE UN CONTROLLO DI MERITO E PUÒ RICHIEDERE CHE IL CONTRATTO VENGA MODIFICATO QUALORA RISCONTRI DELLE CLAUSOLE ECCESSIVAMENTE RESTRITTIVE PER LA PARTE CINESE.
- LA REGISTRAZIONE DEVE ESSERE RICHiesta ENTRO 60 GIORNI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO O ENTRO 60 GIORNI DALLA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PRIMA ROYALTY.

- AI FINI DELLA REGISTRAZIONE, DEVONO ESSERE PRESENTATI AL MINISTERO DEL COMMERCIO: UN'ISTANZA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO, UNA COPIA DELL'ACCORDO E I DOCUMENTI ATTESTANTI LO STATUS LEGALE DELLE PARTI DEL CONTRATTO.
- LA REGISTRAZIONE DELL'ACCORDO È NECESSARIA PER OTTENERE LA RIMESSA ALL'ESTERO DELLE ROYALTIES DA PARTE DELLA BANCA DEL LICENZIATARIO O DEL CESSIONARIO.
- IL MINISTERO DOVREBBE REGISTRARE L'ACCORDO ENTRO TRE GIORNI LAVORATIVI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO A TECNOLOGIA "AD ACCESSO LIMITATO"

- GLI ACCORDI RELATIVI A TECNOLOGIA AD ACCESSO LIMITATO DEVONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA.
- DOPO LA FIRMA DI UN ACCORDO DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA IN CINA, DEVONO ESSERE TRASMESSE ALL'AUTORITÀ UNA COPIA DELL'ACCORDO E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.
- L'AUTORITÀ, ESAMINATA L'AUTENTICITÀ DELL'ACCORDO, DECIDE ENTRO 40 GIORNI SE APPROVARE O MENO L'ACCORDO, RILASCIANDO LA LICENZA PER L'IMPORTAZIONE DI TECNOLOGIA.
- L'ACCORDO È EFFICACE DAL GIORNO DEL RILASCIO DELLA LICENZA DI IMPORTAZIONE DI TECNOLOGIA.

- QUALORA L'ACCORDO VENGA MODIFICATO O PROLUNGATO, È NECESSARIO AFFRONTARE UN NUOVO PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE.
- LA LICENZA DI IMPORTAZIONE O IL CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE SONO NECESSARI PER LE FORMALITÀ VALUTARIE, BANCARIE, FISCALI E DOGANALI.

MIGLIORAMENTI DELLA TECNOLOGIA LICENZIATA

- NON SI PUÒ VIETARE ALLA PARTE CINESE DI APPORTARE MIGLIORAMENTI ALLA TECNOLOGIA CONCESSA IN LICENZA E DI UTILIZZARE TALI MIGLIORAMENTI.
- I MIGLIORAMENTI APPARTENGONO ALLA PARTE CHE LI HA CONCEPITI E NON POSSONO ESSERE TRASFERITI ALL'ALTRA PARTE IN ASSENZA DI UN ADEGUATO CORRISPETTIVO O ALTRE FORME DI INDENNIZZO O DI CLAUSOLE CHE ASSICURINO LA RECIPROCIÀ.
- È FONDAMENTALE DISCIPLINARE ESATTAMENTE LA PROPRIETÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE RELATIVI AI MIGLIORAMENTI.

CLAUSOLE NON AMMESSE A CARICO DEL LICENZIATARIO

- VIETARE DI OTTENERE TECNOLOGIA SIMILE O IN COMPETIZIONE O DI GODERE DEI MIGLIORAMENTI DELLA TECNOLOGIA TRASFERITA;
- VIETARE DI APPORTARE MIGLIORAMENTI ALLA TECNOLOGIA TRASFERITA;
- IMPORRE CONDIZIONI SUPPLEMENTARI COME L'OBBLIGO DI ACQUISTO DI MACCHINARI, SERVIZI, MATERIE PRIME O TECNOLOGIA NON NECESSARIA;
- RICHIEDERE ROYALTIES PER LICENZA DI BREVETTI SCADUTI O INVALIDI.
- IMPORRE INDEBITAMENTE I CANALI DI ACQUISTO DI MATERIE PRIME, PARTI DI RICAMBIO O MACCHINARI;
- IMPORRE INDEBITAMENTE PREZZO, QUANTITÀ E TIPO DI PRODOTTI DA FABBRICARE;
- IMPORRE INDEBITAMENTE I CANALI DI VENDITA E EXPORT DEI PRODOTTI FABBRICATI CON LA TECNOLOGIA TRASFERITA.

TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA DALLA CINA

- PER TRAFERIRE ALL'ESTERO TECNOLOGIA AD ACCESSO LIMITATO, OCCORRE FARE ISTANZA AL MINISTERO DEL COMMERCIO, CHE DECIDERÀ SE APPROVARE LA RICHIESTA DOPO UN ESAME DELLA TECNOLOGIA CONDOTTO CON IL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI SCIENZA E TECNOLOGIA.
- IN CASO DI APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA, L'AUTORITÀ GOVERNATIVA RILASCIAMUNA LETTERA DI INTENTI PER LA LICENZA DELLA TECNOLOGIA, NECESSARIA PER AVVIARE LE TRATTATIVE CONTRATTUALI E CONCLUDERE L'ACCORDO DI ESPORTAZIONE DI TECNOLOGIA.

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI ESPORTAZIONE DI TECNOLOGIA

- DEVONO ESSERE PRESENTATI ALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA: LA LETTERA DI INTENTI, UNA COPIA DELL'ACCORDO, UN INSIEME DI INFORMAZIONI TECNICHE, I DOCUMENTI ATTESTANTI LO STATUS LEGALE DELLE PARTI DELL'ACCORDO.
- IN CASO DI APPROVAZIONE, L'ACCORDO ACQUISTA EFFICACIA DALLA DATA DI RILASCIO DELLA LICENZA DI ESPORTAZIONE DELLA TECNOLOGIA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GOVERNATIVA.
- UN ACCORDO RELATIVO A TECNOLOGIA LIBERAMENTE ESPORTABILE È SOGGETTO A REGISTRAZIONE, MA ACQUISTA EFFICACIA DAL MOMENTO DELLA SUA FIRMA.

VIOLAZIONE DELLE NORME SUL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

- QUALORA SI IMPORTI/ESPORTI TECNOLOGIA PROIBITA O TECNOLOGIA AD ACCESSO LIMITATO SENZA AUTORIZZAZIONE, SI RISCHIANO LE SANZIONI PREVISTE PER I REATI DI CONTRABBANDO, OPERAZIONI ECONOMICHE ILLEGALI O DIVULGAZIONE DI SEGRETI NAZIONALI PREVISTE DALLA LEGGE PENALE.
- PUÒ ESSERE, INOLTRE, DISPOSTA LA CONFISCA DEI PROFITTI E/O IMPOSTA UNA SANZIONE PECUNIARIA E/O LA REVOCA DELLA LICENZA DI COMMERCIO CON L'ESTERO.

CONTRATTO DI FRANCHISING

- REQUISITI PER OPERARE IN FRANCHISING IN CINA:
 - AVERE ALMENO DUE PUNTI VENDITA DIRETTI, ANCHE NON IN CINA, DA ALMENO UN ANNO;
 - ESSERE UN'IMPRESA LEGALMENTE COSTITUITA;
 - AVERE LA TITOLARITÀ O ESSERE LICENZIATARIO DI UN MARCHIO REGISTRATO, BREVETTO, KNOW-HOW, PRATICHE COMMERCIALI O DI ALTRE "RISORSE DI BUSINESS";
 - POSSEDERE LA CAPACITÀ DI FORNIRE ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE AI FRANCHISEE;
 - AVERE UN MODELLO DI BUSINESS MATURO E OBIETTIVI DI GESTIONE A LUNGO TERMINE.

- IL FRANCHISEE DEVE SEMPRE AVERE LA FACOLTÀ DI RECEDERE UNILATERALMENTE DAL CONTRATTO ENTRO IL TERMINE CONCORDATO DALLE PARTI.
- SALVA DIVERSA PATTUIZIONE, LA DURATA DEL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE INFERIORE A TRE ANNI.
- IL FRANCHISOR DEVE COMUNICARE AL MINISTERO DEL COMMERCIO ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE DI OGNI ANNO LE INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTRATTI DI FRANCHISING CONCLUSI L'ANNO PRECEDENTE.

- IL FRANCHISOR DEVE COMUNICARE AL FRANCHISEE UNA SERIE DI INFORMAZIONI RELATIVE:
 - (i) ALLA PROPRIA ATTIVITA';
 - (ii) AI PROPRI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE;
 - (iii) ALLE FEES;
 - (iv) AI PREZZI DEI PRODOTTI, DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE DA FORNIRE AL FRANCHISEE;
 - (v) AGLI ALTRI FRANCHISEE PRESENTI SUL TERRITORIO CINESE;
 - (vi) ALLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE, AL SUPPORTO TECNICO E ALL'ADDESTRAMENTO CHE IL FRANCHISOR È TENUTO A FORNIRE AL FRANCHISEE;
 - (vii) AI BILANCI DEI DUE ESERCIZI PRECEDENTI;
 - (viii) ALLE CAUSE LEGALI CHE VEDONO COINVOLTI IL FRANCHISOR O IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE.

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI FRANCHISING

- IL FRANCHISOR DEVE REGISTRARE IL PRIMO CONTRATTO CONCLUSO IN CINA ENTRO 15 GIORNI DALLA FIRMA ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA TRAMITE IL SITO DEL MINISTERO DEL COMMERCIO: www.mofcom.gov.cn.
- AI FINI DELLA REGISTRAZIONE, IL FRANCHISOR DEVE TRASMETTERE:
 - (1) UNA COPIA DELLA LICENZA COMMERCIALE ("BUSINESS LICENCE") O DEL CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE DELL'IMPRESA;
 - (2) UNA COPIA DEL CONTRATTO DI FRANCHISING;
 - (3) IL MANUALE DI FRANCHISING;
 - (4) LA PIANIFICAZIONE DEL MERCATO;
 - (5) UNA DICHIARAZIONE SCRITTA CON CUI ATTESTA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER L'ATTIVITÀ DI FRANCHISING;
 - (6) ALTRI DOCUMENTI EVENTUALMENTE RICHIESTI DAL CONSIGLIO DI STATO;
- LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DEVE AVVENIRE ENTRO 10 GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI SUINDICATI.

REGIME FISCALE DELLE ROYALTIES

- LE ROYALTIES CORRISPOSTE IN CINA AD UN PERCETTORE ITALIANO SONO IMPONIBILI IN ITALIA.
- TALI ROYALTIES POSSONO ESSERE TASSATE ANCHE IN CINA, IN MISURA NON SUPERIORE AL 10% DEL LORO AMMONTARE LORDO.
- QUALORA IL SOGGETTO PERCETTORE ITALIANO È ESERCITI, PER MEZZO DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE IN CINA, UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE O INDUSTRIALE CUI SI RICOLLEGHI IL DIRITTO GENERATORE DELLE ROYALTIES, TALI ROYALTIES SONO IMPONIBILI IN CINA (CON ALIQUOTA DEL 25% CALCOLTATA SULL'IMPORTO NETTO DELLE ROYALTIES).